

STUDIO CUPOLI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Revisori Legali

Rag. Carlo Cupoli - Consulente del lavoro - Revisore contabile
Rag. Stefania Cupoli - Consulente del lavoro
Rag. Flavio Cupoli - Ragioniere Commercialista – Revisore contabile
Rag. Andrea Cupoli - Ragioniere Commercialista – Revisore contabile
Rag. Fabrizio Cupoli - Consulente del lavoro
Sig. Nicola Cupoli - Consulente tecnico

Ai signori Clienti

Circolare n. 03/2017

Oggetto: soppressione lavoro accessorio (voucher) e modifica solidarietà appalti – D.L. 17/03/2017 n. 25

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il Decreto Legge 17 marzo 2017 n. 25 contenente l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (*c.d. voucher*), nonché la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, è in vigore dal 17 marzo 2017; in sintesi quanto disposto dalla norma:

VOUCHER: viene totalmente eliminato l'utilizzo dei "buoni lavoro" attraverso l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 (decreto attuativo dei Job Act). E' previsto un periodo transitorio entro il quale tutti i "voucher" già acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto, possono essere utilizzati fino al 31/12/2017. Viene così negata la possibilità del ricorso ai buoni lavoro a tutti, ovvero alle aziende, alla famiglia e alla Pubblica Amministrazione. Il Ministero del Lavoro, nella consapevolezza che tale provvedimento normativo non farà che far aumentare il ricorso al lavoro "*in nero*", ha annunciato che è allo studio una nuova norma che regolamenti i lavori occasionali.

RESPONSABILITA' SOLIDALE: l'art. 2 del decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 ha riformato l'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 cancellando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.

Quando un'impresa (il committente) affida a un'altra impresa (l'appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari **forme di tutela per i dipendenti coinvolti**. Per garantire i lavoratori, relativamente ai loro crediti retributivi e previdenziali è previsto il regime di **responsabilità solidale**, che incombe su **appaltatore e committente** (art. 29 del Dlgs n.276/03 – Biagi). Il decreto legge n. 25/2017 non ha introdotto alcuna modifica in materia di responsabilità solidale, dal momento che la riforma riguarda esclusivamente le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale.

Il pratica, è stato eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore, pertanto, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 25/2017 il lavoratore poteva esercitare l'azione esecutiva nei confronti del committente **solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori**, con le modifiche apportate, adesso **il patrimonio del committente può essere aggredito anche prima rispetto a quello dell'appaltatore**, fatto salvo il suo diritto di agire nei confronti dell'appaltatore per ottenere il rimborso delle somme pagate. Il decreto inoltre, ha eliminato anche la possibilità che consentiva ad un contratto collettivo di derogare al regime della piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore.

Spinea, li 28/03/2017

Studio Cupoli